



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1334

Concernente l'introduzione del nuovo
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Caslano

6987 Caslano, 16 febbraio 2022

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Caslano.

Premessa

Come noto l'8 novembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). Contro di essa era stato promosso un referendum, che è stato bocciato in votazione popolare il 21 maggio 2017. La maggioranza dei votanti aveva quindi deciso di approvare la modifica di legge proposta, accogliendo l'emendamento dell'art. 18 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) che in pratica introduce su tutto il territorio cantonale la tassa sul sacco e il conseguente principio di causalità voluto a livello federale in materia di smaltimento dei rifiuti. Questa modalità di copertura dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani deve quindi obbligatoriamente essere adottata da tutti i Comuni ticinesi entro il 30.06.2019.

Basi legali

In Svizzera lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni ritenute fondamentali dal Legislatore per la protezione dell'ambiente, tema divenuto sempre più sensibile e importante in questi ultimi decenni. Le basi legali sono poste addirittura nel livello più alto ovvero nella Costituzione Svizzera, segnatamente gli art. 73 e 74; da questi principi costituzionali sono poi state elaborate tutte le diverse legislazioni e direttive in materia e in particolare nel 1997 è stata introdotta nella Legge Federale sulla protezione dell'ambiente (la LPAmb appunto) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani conformemente al principio della causalità, di fatto l'ormai famosa tassa sul sacco.

Si vuole quindi che i costi per l'eliminazione dei rifiuti siano assunti da chi ne è la causa; i Cantoni hanno quindi il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti e possono delegare questo compito ai Comuni che, in conseguenza dell'art. 17 della Legge cantonale di applicazione alla suddetta legge (LALPAmb pure citata in precedenza), sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti. Il Tribunale Federale, in diverse sue sentenze, ha confermato il principio della copertura totale dei costi di questo servizio a mezzo di una speciale tassa.

L'organizzazione e la raccolta sono quindi di competenza comunale, mentre lo smaltimento dei cosiddetti Rifiuti Solidi Urbani (RSU) è gestito in Ticino dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) che procede al loro incenerimento tramite il termovalorizzatore di Giubiasco. I Comuni hanno inoltre la competenza per la gestione delle raccolte separate e degli scarti vegetali.

Con l'introduzione del nuovo "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" si procede quindi ad aggiornare la legislazione locale in materia ai disposti delle leggi superiori.

Principio della copertura dei costi

La modifica della LALPAmb (in particolare art. 16, 18 e 28) porta con sé non solo l'introduzione, in tutti i Comuni, del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una **tassa base** (che copre i costi di raccolta e i costi fissi, intesi come costi amministrativi e finanziari, del personale, per l'informazione, ecc.) e una **tassa sul quantitativo** prelevata mediante la vendita dei sacchi o in base al peso (che copre i costi di smaltimento). La modifica sancisce anche l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, in quanto ogni Comune ha proprie peculiarità, relative al servizio offerto, che non possono essere parificate a livello cantonale.

Anche a livello contabile, con l'adozione del nuovo modello contabile armonizzato, è prevista l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi, in funzione della trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza e al fine di garantire una verifica periodica dell'obbiettivo garantire la copertura integrale dei costi generati dal servizio.

Nel dettaglio le modifiche di legge relative agli articoli 16, 18 e 28:

- Introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (costi di smaltimento – articolo 18 cpv. 2);
- Autonomia comunale per la tassa base (articolo 16 cpv. 4 e cpv. 5, articolo 18a cpv. 3) e per il prezzo del sacco entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato che sarà pubblicata sul Foglio ufficiale entro la fine di ottobre di ogni anno (articolo 18b cpv. 3);
- introduzione dei principi della contabilità analitica (articolo 18 cpv. 1) e della copertura dei costi (articolo 28 cpv. 2).

L'entrata in vigore delle norme cantonali è avvenuta il 1. luglio 2017, mentre il termine assegnato ai Comuni per adeguare i propri regolamenti è stato fissato per il 30 giugno 2019.

Con il presente messaggio municipale s'intende quindi proporre il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti (allestito partendo da una versione base proposta dal Dipartimento del Territorio in collaborazione con il Dipartimento delle Istituzioni e fornita a tutti i Comuni) che tiene conto delle nuove disposizioni federali e cantonali in materia.

I nuovi regolamenti sui rifiuti comunali prevedono, prima di deciderne l'applicazione, oltre all'approvazione della Sezione degli enti locali (SEL) e della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), anche una verifica da parte del Sorvegliante dei prezzi (cfr. art. 14 LSPr).

La proposta di regolamento è stata sottoposta a SEL e SPAAS che hanno indicato le modifiche necessarie e dato preavviso positivo. Anche l'Ufficio del Sorvegliante dei prezzi ha confermato la correttezza degli importi delle tasse contenute nel nuovo Regolamento. Allo stesso, successivamente, sarà poi sottoposta preventivamente anche la relativa ordinanza sulle tariffe come previsto dal Regolamento.

Progetto iniziale

Il Consiglio comunale di Caslano con il Messaggio municipale n. 759 del 29 ottobre 2002 aveva approvato in data 4 dicembre 2002 una riorganizzazione generale della raccolta separata e riciclaggio dei rifiuti nel comprensorio comunale. Questa riorganizzazione ha modificato totalmente la gestione dei rifiuti nel Comune in particolare per quanto riguardava l'eliminazione della raccolta "porta a porta", la realizzazione della nuova piazza di raccolta (ecocentro) e l'applicazione del principio di causalità con l'introduzione di una "tassa sul peso". L'adozione del nuovo sistema di smaltimento rifiuti, virtuoso e pionieristico vent'anni fa a livello Cantonale, ha permesso:

- la realizzazione dei punti centralizzati di raccolta dotati di contenitori interrati di grande capienza per i rifiuti solidi urbani, dotati di tecnologia per la pesatura del singolo sacco dei rifiuti e deduzione immediata della tassa sul peso dall'importo prepagato, sulla tessera apposita consegnata a tutti i nuclei famigliari del Comune;
- la riorganizzazione della piazza di compostaggio (ecocentro).

Questo sistema ha già da anni consentito di tassare lo smaltimento dei rifiuti a Caslano secondo il principio della causalità – con una tassa base annuale e una tassa sul peso - secondo il Regolamento comunale rifiuti del 7 maggio 2003 e le ordinanze municipali:

- del 28 gennaio 2008 d'esecuzione del regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 28 gennaio 2008;
- del 7 aprile 2008 concernente l'utilizzo dell'ecocentro comunale in Via Torrazza;
- del 2 maggio 2017 che fissa la tassa annua base per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 2.5.2017.

Negli anni seguenti il Municipio ha provveduto ad ampliare e ammodernare l'infrastruttura esistente con dei messaggi municipali puntuali, approvati dal Consiglio comunale con le relative richieste di credito necessarie.

Introduzione della tassa sul sacco cantonale

Con le nuove disposizioni dell'art. 16 cpv. 4 e 5 LALPAmb, il Cantone ha introdotto il principio della tassa sul sacco sull'intero territorio cantonale. Infatti, il cpv. 4 dell'art. 16 dispone che *"Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi"*.

L'Art. 18 cpv. 1 LALPAmb stabilisce che *“Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro di costo appositamente dedicato della contabilità comunale”* e i cpv. 2 e 3 sanciscono il principio di causalità, in particolare (il cpv. 3): *“L’ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l’importo delle tasse dev’essere conseguentemente ridotto o aumentato”*. Le modalità di copertura dei costi sono state introdotte nel cpv. 2, precisamente: I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) *tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tassa base);*
- b) *tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinata in funzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul quantitativo).*

Con l'introduzione a livello cantonale della nuova LALPamb il Comune di Caslano, in unione con il Comune di Vernate – che ha introdotto lo stesso sistema di smaltimento dei rifiuti – si sono rivolti al Consiglio di Stato per trovare un'intesa in merito al mantenimento della tassa sul peso e non dover adottare una nuova tassa sul sacco, chiedendo in particolare una rivalutazione della forchetta proposta di costo al kg, portando il massimo almeno a 0.40 cts/kg.

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta, come risulta dalla pubblicazione delle tariffe minime e massime per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020:

- *in caso di tassa sul volume: minimo fr. 0.95, massimo fr. 1.25 per ogni sacco da 35 litri (per le altre capacità gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale);*
- *in caso di tassa sul peso: minimo fr. 0.19, massimo fr. 0.25 al kg;*
- *nei Comuni in cui è applicata una tassa sul peso e vige un sistema di raccolta dei rifiuti unicamente su chiamata (senza turni di raccolta fissi), l'importo massimo della tassa sul quantitativo per i RSU può essere aumentato di fr. 0.15 al kg.*

Il sistema d'imposizione approvato dal Cantone permette di non dover intervenire in maniera importante nel concetto della copertura integrale dei costi, dovendo forzatamente far capo alla leva della tassa base. Sistema che andrebbe a penalizzare notevolmente e indistintamente tutti i contribuenti, in contrapposizione al principio di chi inquina paga che il nostro sistema invece premia i cittadini più virtuosi.

Conclusioni

Con il presente Regolamento il Municipio di Caslano ritiene di aver adempiuto agli obiettivi fissati dalla legge e di aver proposto un sistema equo e equilibrato di tassazione che contempla tutti i cardini fissati nella nuova legge, mantenendo il sistema di gestione dei rifiuti già attivo a Caslano.

L'intenzione del Municipio è quella di poter continuare anche in futuro a garantire un servizio completo e ottimale di gestione dei rifiuti come quello già in atto nel nostro Comune.

Chiaramente sulla base delle nuove modifiche di legge da applicare, in particolare con la copertura del 100% del servizio con le varie tasse, questo comporta inevitabilmente un aumento della tassa base.

Il modello delle tasse proposte si basa sulla copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti, delle raccolte, degli investimenti necessari, del personale impiegato e dell'informazione. Come detto l'ammontare delle stesse non può essere inferiore o superiore, nel medio termine, ai costi effettivi. In tal senso il Municipio provvederà ad adeguarle in base ai consuntivi e ai preventivi per il tramite di una specifica Ordinanza municipale.

Proposta di risoluzione


Onorevoli signori, il Municipio v'invita a voler


risolvere:


1. Il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Caslano è approvato.
2. Il Regolamento comunale dei rifiuti del 7 maggio 2003 è abrogato.
3. Il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Caslano entrerà in vigore con il 1° gennaio 2022, dopo l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  E. Taiana

Il Segretario:  I. Casanova



Allegato:

Nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Caslano

Ris. mun. del 14 febbraio 2022

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		●



Comune di Caslano

PROPOSTA

**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
del ...**

Indice

Capitolo I: Disposizioni generali	pag.	2
Art. 1: Campo di applicazione	pag.	2
Art. 2: Principi sulla gestione dei rifiuti	pag.	2
Art. 3: Obbligatorietà	pag.	2
Art. 4: Compiti del Comune	pag.	3
Art. 5: Esecuzione	pag.	3
Art. 6: Utenti autorizzati	pag.	3
Art. 7: Produzione e riciclaggio dei rifiuti	pag.	3
Capitolo II: Genere dei rifiuti e organizzazione della raccolta ordinaria	pag.	4
A. Rifiuti solidi urbani	pag.	4
Art. 8: Definizione	pag.	4
Art. 9: Obblighi dei detentori di rifiuti e organizzazione della consegna	pag.	5
B. Raccolte separate	pag.	5
Art. 10: Definizione	pag.	5
Capitolo III: Disposizioni particolari	pag.	6
Art. 11: Divieti	pag.	6
Art. 12: Incenerimento rifiuti	pag.	6
Art. 13: Sospensione del servizio	pag.	6
Capitolo IV: Finanziamento	pag.	7
Art. 14: Finanziamento	pag.	7
Art. 15: Tassa base	pag.	7
Art. 16: Tassa sul quantitativo	pag.	8
Art. 17: Altre tasse causali	pag.	9
Art. 18: Esigibilità e riscossione	pag.	9
Capitolo V: Norme finali	pag.	10
Art. 19: Attuazione e misure d'esecuzione	pag.	10
Art. 20: Rimedi giuridici	pag.	11
Art. 21: Contravvenzioni	pag.	11
Capitolo VI: Entrata in vigore	pag.	11
Art. 22: Ricorso	pag.	11
Art. 23: Abrogazione	pag.	11
Allegati: disposizioni normative di riferimento	pag.	12

Il Consiglio comunale di Caslano, vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) e ogni altra norma applicabile in materia:

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di
applicazione

- 1) I servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono istituiti come servizi pubblici. Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale.
- 2) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel Comune di Caslano nonché il relativo finanziamento.
- 3) Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi sulla
gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo sulla filiera.
- 2) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Obbligatorietà

- 1) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 2) Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 3) I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

- 4) I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 5) I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6) Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 4
Compiti del
Comune

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza le raccolte separate e dispone del loro smaltimento tenuto conto delle normative di legge;
- c) provvede alla posa di cestini per rifiuti sulle strade pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- d) provvede a distribuire lungo le strade pubbliche gli appositi sacchetti per i proprietari di cani;
- e) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

Art. 5
Esecuzione

1) L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i particolari mediante Ordinanza municipale.

2) Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi e anche a privati.

Art. 6
Utenti autorizzati

1) Il servizio di raccolta e l'Ecocentro sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate ed autorizzate a far capo a questi servizi.

2) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi predisposti dal Comune.

Art. 7
Produzione e
riciclaggio dei rifiuti

Tutti gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento, e mettere in pratica nel maggior e miglior modo possibile, le raccolte separate e il compostaggio dei rifiuti che si prestano a tale trattamento.

Capitolo II

Genere dei rifiuti solidi urbani e organizzazione della raccolta ordinaria

A. Rifiuti solidi urbani

Art. 8

Definizione

- ¹⁾ Sono definiti rifiuti solidi urbani i rifiuti prodotti dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti solidi urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura, e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

- ²⁾ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti solidi urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;

- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui di bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carbone e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ³⁾ I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ⁴⁾ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 9

Obblighi dei detentori di rifiuti e organizzazione della consegna

- ¹⁾ I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati in sacchi di plastica aventi la capacità da 17 a 110 litri.
- ²⁾ I sacchi devono essere depositati all'interno dei contenitori interrati.
Gli utenti devono richiedere all'Ufficio tecnico comunale la tessera magnetica ricaricabile. La tessera servirà ad aprire i contenitori interrati, accedere all'Ecocentro, addebitando direttamente i costi in base al peso dei rifiuti soggetti alla tassa sul peso.
- ³⁾ Rifiuti esposti in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma dell'Art. 21 del presente Regolamento.
- ⁴⁾ Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

B. Raccolte separate

Art. 10

Definizione

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Capitolo III

Disposizioni particolari

Art. 11
Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA

Art. 12
Incenerimento rifiuti

¹⁾ È fatta eccezione per quelle specie problematiche o colpite da malattie o parassiti, secondo le disposizioni del Servizio fitosanitario cantonale.

²⁾ È pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

³⁾ Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.

Art. 13
Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

I turni soppressi non saranno recuperati.

Capitolo IV Finanziamento

Art. 14
Finanziamento

- 1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2) Esse si suddividono in tassa base (Art. 15), tassa sul quantitativo (Art. 16) e altre tasse causali (Art. 17).
- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15
Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - quelli amministrativi e del personale;
 - di informazione e sensibilizzazione;
 - di raccolte separate;
 - di investimento;
 - di altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 3) Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
- 4) Elenco:

	Min	Max
	CHF	CHF
A) Economie domestiche		
Economia domestica composta da persone sole e le persone esenti d'imposta;	40.00	120.00
Economia domestica con più persone	80.00	200.00
Residenze primarie sfitte	40.00	120.00
Residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia domestica	80.00	200.00

B) Attività economiche		
Microimprese	80.00	200.00
Aziende	180.00	420.00
Bar	180.00	420.00
Campeggi	210.00	490.00
Ristoranti	240.00	560.00
Alberghi	300.00	700.00
Supermercati	360.00	840.00
Stazioni di servizio	360.00	840.00
Industrie	360.00	840.00
Scuole/Asili	180.00	420.00
Case anziani	300.00	700.00

⁵⁾ Tutte le tariffe descritte sono IVA esclusa.

Tutte le tasse sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura fissata dall'Autorità federale.

Tutti gli utenti o potenziali utenti del servizio rifiuti sono tenuti al pagamento della tassa corrispondente alla categoria alla quale appartengono, indipendentemente dalla loro reale maggiore o minore e perfino nulla utilizzazione del servizio, o di temporanee interruzioni dell'attività commerciale.

Per la determinazione del numero delle persone che compongono le economie domestiche fa stato la situazione al 1. gennaio dell'anno di imposizione.

Per nuovi arrivi o partenze, inizio o cessazioni di attività e di trapassi immobiliari nel Comune viene effettuato un calcolo pro rata.

⁶⁾ Sono esenti dal pagamento della tassa base le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 16
Tassa sul
quantitativo

¹⁾ La tassa sul quantitativo per kg di rifiuto è destinata a finanziare i costi di smaltimento (inclusa la raccolta e smaltimento) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²⁾ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone. La forchetta relativa alla tassa sul peso al kg di rifiuto solido urbano viene stabilita dal Consiglio di Stato con pubblicazione annuale sul Foglio Ufficiale.

³⁾ Il Municipio può adottare disposizioni speciali per casi sociali particolari.

⁴⁾ La tassa sul peso è pagata dall'utente al momento della consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Art. 17

Altre tasse causali

Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- consegna diretta presso l'Ecocentro:
minimo fr. 0.20 massimo 0.60 (fr. al kg).

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti non riciclabili il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- consegna diretta presso l'Ecocentro:
minimo fr. 0.20 massimo fr. 0.60 (fr. al kg).

Per lo smaltimento del legname pulito il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- consegna diretta presso l'ecocentro:
minimo fr. 0.20 massimo 0.60 (fr. al kg).

Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18

Esigibilità e riscossione

- ¹⁾ Il Municipio stabilisce la modalità di fatturazione e riscossione.
- ²⁾ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa viene prelevata pro rata temporis.
- ³⁾ In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le spese causate dall'incasso per via esecutiva sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.
- ⁴⁾ Per l'invio della diffida di pagamento, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 30.00.
- ⁵⁾ La decisione di tassa, regolarmente intimata al cittadino e non contestata entro il termine legale, acquista forza di cosa giudicata ed è parificata a sentenza esecutiva ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Capitolo V

Norme finali

Art. 19

Attuazione e misure
d'esecuzione

- 1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
Il Municipio è autorizzato a regolare mediante ordinanza separata le misure di sorveglianza del servizio di raccolta dei rifiuti, nella misura necessaria ad un corretto funzionamento dello stesso.
- 5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20
Rimedi giuridici

¹⁾Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto e debitamente motivato al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21
Contravvenzioni

¹⁾Conformemente all'art. 145 LOC, il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici".
²⁾La procedura è retta dagli Art. 147 e seguenti della Legge Organica Comunale.

Capitolo VI

Entrata in vigore

Art. 22
Ricorso

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 previa ratifica della Sezione degli enti locali.

Art. 23
Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento sulla gestione dei rifiuti, previa approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali).

Approvazione del Consiglio Comunale .
Approvazione della Sezione degli enti locali del

Allegati

Disposizioni normative di riferimento:

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LAILA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento di applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istruzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna dei rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.